Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 227

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 18 agosto 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 agosto 1984, n. 467.

Provvedimenti urgenti per l'autotrasporto di merci per conto di terzi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ISTITUZIONE DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LA COPERTURA DEI RISCHI CONNESSI AI FINANZIAMENTI A MEDIO TERMINE ACCORDATI DA AZIENDE E ISTITUTI DI CREDITO ALLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO.

Art. 1.

E' istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) il Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi connessi ai finanziamenti a medio termine accordati, ai sensi della legge 27 novembre 1980, n. 815, da istituti ed aziende di credito ad imprese di trasporto iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose in conto terzi.

La garanzia del Fondo di cui al comma precedente opera fino a 50 milioni di lire e può essere accordata dal Mediocredito centrale agli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni.

La garanzia copre il 90 per cento della perdita subita dall'istituto finanziatore a fronte del capitale.

Il Fondo centrale di garanzia di cui al precedente primo comma opera, altresì, a copertura del 90 per cento della perdita subita dall'istituto finanziatore a fronte del capitale e fino a 50 milioni di lire in relazione ai finanziamenti accordati da istituti ed aziende di credito di cui al precedente secondo comma per l'acquisto di un solo veicolo, o complesso di veicoli, da parte dell'impresa di trasporto, in sostituzione di precedente veicolo, o complesso di veicoli, già in disponibilità dell'impresa stessa.

Art. 2.

Il Fondo centrale di garanzia previsto dall'articolo 1 della presente legge è amministrato da un Comitato nominato con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, composto da sette membri di cui uno designato dal Ministro dei trasporti, con funzioni di presidente, uno dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Mediocredito centrale, tre dal comitato centrale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi fra i rappresentanti degli autotrasportatori.

Il comitato di cui al precedente comma ha il compito di deliberare in ordine ai criteri ed alle modalità degli interventi del Fondo centrale di garanzia, nonché in ordine ai limiti di intervento del Fondo stesso.

Le spese per il funzionamento del comitato sono a carico del Fondo centrale di garanzia.

Art. 3.

Alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge possono accedere le imprese esercenti attività di autotrasporto che risultano iscritte in via definitiva nell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, titolari da almeno due anni di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi e che non sono in grado di offrire idonee garanzie oltre quelle iscrivibili sui beni acquistati con i finanziamenti garantiti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

Per ciascun operatore l'esposizione complessiva del Fondo non può superare l'importo di lire 200 milioni.

L'articolo 10 della legge 27 novembre 1980, n. 815, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 4.

La domanda di accesso al Fondo centrale di garanzia deve essere presentata dai soggetti beneficiari contestualmente alla richiesta di finanziamento.

L'istituto o azienda di credito trasmette al Mediocredito centrale domanda di garanzia e concede il prestito dopo aver esperito tutte le procedure ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito, per la concessione del prestito medesimo.

Art. 5.

La dotazione del Fondo è costituita:

a) dall'importo di lire 5 miliardi da prelevare dalla gestione speciale istituita presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata a « Gestione Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi »;

b) dall'importo di lire 15 miliardi da prelevare dal Fondo di cui alla legge 27 novembre 1980, n. 815;

c) dal 50 per cento dell'importo complessivo dei contributi versati annualmente dagli iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sulla base della misura annuale stabilita dal Ministro dei trasporti ai sensi dell'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, tenendo conto anche di tale contribuzione;

d) dagli interessi maturati sulla disponibilità del Fondo;

e) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50 per cento che gli istituti e le aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare, una volta tanto all'atto dell'erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti concessi;

f) dai contributi degli istituti ed aziende di credito che saranno determinati dal comitato di cui all'articolo 2 sull'ammontare complessivo delle operazioni in essere alla fine dell'anno precedente;

g) dagli eventuali contributi di enti pubblici e privati o di associazioni interessate allo sviluppo ed all'ammodernamento del trasporto merci su strada.

TITOLO II
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE

Art. 6.

Ai fini della determinazione del reddito, le imprese di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, i cui titolari sono intestatari di autorizzazioni all'autotrasporto di merci per conto di terzi, possono dedurre, a titolo di costi ed oneri non documentati, un importo forfettario di L. 15.000 o di L. 30.000, per i trasporti personalmente effettuati dal titolare dell'autorizzazione, rispettivamente, oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o di quelle confinanti, ovvero oltre tale ambito. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi.

Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato apposito prospetto sottoscritto dal dichiarante in cui sono indicati i viaggi effettuati e le rispettive località di destinazione, la loro durata, nonché gli estremi delle relative bolle di accompagnamento delle merci o, in caso di esonero dall'obbligo di emissione di queste, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298. Gli esemplari delle bolle di accompagnamento, delle fatture e delle lettere di vettura devono essere conservati dal dichiarante fino al termine indicato nell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge con riferimento a trasporti effettuati dopo tale data.

Art. 7.

A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge la deduzione dal reddito d'impresa prevista dall'articolo 13 della legge 19 marzo 1983, n. 72, si applica altresì ai redditi di impresa dei titolari di autorizzazioni all'autotrasporto, soci di organismi cooperativi esercenti l'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, ai quali sono applicate le forme e le modalità previdenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.

Art. 8.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, sono sostituiti dai seguenti:

« Se nei documenti indicati nel comma precedente risultano mancanti o inesatte alcune delle altre indicazioni previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, ultimo comma, del presente decreto, si applica al soggetto tenuto ad annotare tali indicazioni la pena pecuniaria da L. 500.000 a L. 1.500.000. Al vettore che non sottoscrive per ricevuta gli esemplari del documento di cui all'articolo 1 o li sottoscrive pur se in esso siano riportate indicazioni incomplete o inesatte, limitatamente a quanto previsto dall'ultima parte del terzo comma dell'articolo 1, si applica la pena pecuniaria da L. 150.000 a L. 300.000.

Il conducente del veicolo che, durante l'esecuzione del trasporto, non è in grado di esibire gli esemplari dei documenti che debbono accompagnare il trasporto è soggetto alla pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 180.000. La stessa pena si applica se il documento di trasporto non risulta sottoscritto ai sensi del terzo e del nono comma del precedente articolo 1 ».

Le nuove misure delle pene pecuniarie previste dai precedenti due commi si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e non ancora definitivamente accertate alla stessa data. Non si fa luogo a rimborsi di pene pecuniarie corrisposte prima dell'entrata in vigore della presente legge.

TITOLO III
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 9.

I concessionari di cui al n. 6 dell'articolo 29 del codice postale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono tenuti a corrispondere, in luogo dei diritti previsti dalle vigenti disposizioni, un canone annuale.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provedimento saranno determinati, con il decreto interministeriale previsto dall'articolo 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130, i criteri e le modalità per la determinazione, la revisione periodica ed il pagamento del canone di cui al precedente comma.

In sede di prima applicazione, il canone sarà fissato in misura tale da assicurare all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni un'entrata almeno pari, in ragione d'anno, all'ammontare dei diritti accertato per l'anno 1983, maggiorato o diminuito nella stessa misura percentuale delle variazioni eventualmente apportate durante l'anno 1984 alle tariffe per il servizio di trasporto dei pacchi gestito direttamente dall'Amministrazione.

Il trasporto dei pacchi e dei colli di peso fino a 20 chilogrammi eseguito dai concessionari senza il pagamento del canone annuale determinato ai sensi del precedente secondo comma è assoggettato ad una sanzione amministrativa variabile da dieci a sessanta volte l'importo del canone stesso.

L'Amministrazione può inoltre sospendere la concessione per un periodo non superiore a sei mesi o anche, in caso di recidiva, revocarla, senza che il concessionario abbia diritto ad alcuna indennità.

Chiunque trasporti pacchi o colli senza averne ottenuta la concessione è soggetto ad una sanzione pecuniaria in misura da dieci a sessanta volte la tariffa dovuta per i pacchi postali di peso corrispondente a quelli trasportati.

E' abrogato l'articolo 60 del codice postale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Art. 10.

Gli importi del diritto fisso di cui all'articolo 1, primo e secondo comma, della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, sono rispettivamente elevati a L. 18.000 a L. 12.000.

Art. 11.

L'indennità di trasferta spettante ai dipendenti da imprese di autotrasporto è esclusa, anche se corrisposta con carattere di continuità, dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla base di una quota determinata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le rappresentanze degli imprenditori e dei lavoratori.

La misura di detta quota non potrà essere maggiore di quella esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12.

Per assicurare il funzionamento degli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione nei valichi di confine di cui all'articolo 13 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, il Ministero dei trasporti è autorizzato ad assumere, per un periodo non superiore a tre mesi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, personale straordinario da applicare a mansioni impiegatizie e di operaio entro il limite massimo di centoventi unità da destinare agli uffici anzidetti.

Art. 13.

All'onere derivante dall'articolo 1 della presente legge pari, per l'anno 1984, a 20 miliardi di lire si fa fronte quanto a lire 15 miliardi mediante corrispondente riduzione del capitolo 7295 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, intendendosi all'uopo corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per l'anno finanziario 1984 di cui alla legge 27 novembre 1980, n. 815, e quanto a lire 5 miliardi mediante corrispondente prelevamento dalla gestione speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata a « Gestione Albo degli autotrasportatori per conto di terzi ».

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 12 della presente legge, pari a lire 400 milioni per l'anno 1984, si fa fronte mediante corrispondente prelevamento dalla gestione speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata a « Gestione Albo degli autotrasportatori per conto di terzi ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 4 agosto 1984

PERTINI

CRAXI — SIGNORILE — GORIA — ROMITA — DE MICHELIS — VISENTINI — GAVA — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

LEGGE 13 agosto 1984, n. 468.

Disciplina del completamento delle operazioni relative al passaggio della gestione dei servizi e delle funzioni all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, per il completamento delle operazioni relative al passaggio della gestione dei servizi e delle funzioni dal Ministero della difesa e dalla Direzione generale dell'aviazione civile all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, è differito al 31 dicembre 1985.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 13 agosto 1984

PERTINI

CRAXI — SIGNORILE — SPADOLINI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 agosto 1984.

Emissione di titoli del Tesoro per 500.000.000 di dollari USA, sul mercato internazionale, ai sensi del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, con legge 29 aprile 1982, n. 187, ed in particolare l'art. 9, che ha dettato disposizioni per l'attuazione degli interventi (nuove iniziative industriali ed infrastrutturali) previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, con legge 23 dicembre 1983, n. 748, concernente « Interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea e dal terremoto del 1980 », ed in particolare l'art. 5 che — in aggiunta ai prestiti previsti dal predetto art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57 — dà facoltà al Ministro del tesoro di far ricorso, con la modalità di cui al citato

art. 15-*bis* del decreto-legge n. 776/1980, anche ad altri prestiti esteri nel limite massimo complessivo di lire 1.720 miliardi, per destinarne le relative disponibilità in parte all'attuazione dei programmi abitativi di cui all'art. 1 dello stesso decreto-legge n. 623/1983, in parte al completamento degli interventi previsti dai citati articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed in parte alla prosecuzione del programma abitativo di cui al titolo VIII della stessa legge n. 219;

Vista la convenzione stipulata in applicazione del citato art. 15-*bis*, approvata e resa esecutiva con decreto ministeriale del 18 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1981, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 96;

Attesa l'opportunità di ricorrere, per il parziale perseguimento delle suddette finalità, a prestiti esteri;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, con legge 23 dicembre 1983, n. 748, è disposta un'emissione di titoli del Tesoro a cedola variabile, per 500.000.000 (cinquecentomilioni) di dollari USA, sul mercato internazionale, ad un tasso di interesse annuo pari al LIBOR maggiorato di uno spread dello 0,125%, con un tasso di interesse annuo minimo garantito pari al 5,25%.

Il prestito ha la durata di anni quindici, con inizio 4 settembre 1984 e scadenza entro il 30 settembre 1999.

Art. 2.

Il valore del LIBOR è calcolato secondo gli usi internazionali e sarà determinato e comunicato a cura della Banca d'Italia.

Art. 3.

I titoli possono circolare in Italia e all'estero ed essere acquistati da soggetti residenti nel rispetto della normativa valutaria.

Art. 4.

Il prestito è rappresentato da titoli al portatore e nominativi in tagli del valore nominale di dollari 10.000 o multipli di tale importo.

Art. 5.

I titoli ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite.

Essi sono esenti da ogni imposta diretta reale e personale, presente e futura; conseguentemente nessuna ritenuta alla fonte sarà operata in Italia sui predetti interessi.

In particolare i titoli e i loro interessi sono esenti in Italia:

a) dalle imposte sulle successioni;

b) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia.

Ai fini fiscali i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *a*) e *b*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 6.

I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni dirette generali e non condizionate del Governo italiano; essi hanno ed avranno il medesimo rango tra loro e nei confronti di qualsiasi altro prestito estero non privilegiato dello Stato.

Non saranno collocate all'estero obbligazioni del Governo italiano o garantite dal Governo italiano che siano assistite da ipoteca, pegno o altro privilegio, salvo che non venga attribuito agli emittendi titoli analoga garanzia.

Qualunque portatore degli emittendi titoli avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale e degli interessi maturati, del titolo stesso, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire alla banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito, prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione ai titoli;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e condizioni dei titoli in conformità al presente decreto, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito, ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 7.

Il prezzo di emissione dei titoli a cedola variabile di cui al presente decreto è stabilito, in dollari USA, nella misura del 100% del valore nominale dei titoli stessi.

Il versamento degli importi sottoscritti, al netto della provvigione di cui al successivo art. 9, dovrà essere effettuato dal consorzio di collocamento di cui allo stesso art. 9 entro il 4 settembre 1984 presso la banca all'uopo indicata dalla Banca d'Italia.

Art. 8.

I titoli verranno rimborsati entro il 30 settembre 1999, mentre i relativi interessi, calcolati con le modalità di cui al precedente art. 2, saranno corrisposti in rate semestrali posticipate.

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale verranno effettuati in dollari USA. Il Tesoro si riserva di procedere al rimborso del prestito in via anticipata, in tutto o in parte, con le modalità normalmente seguite sul mercato dell'eurodollaro.

Art. 9.

Il Tesoro stipulerà un accordo con un sindacato bancario internazionale guidato dalla Bank of America International Limited per l'assunzione a fermo ed il collocamento del prestito.

Il Tesoro stipulerà direttamente o per il tramite della Banca d'Italia, un accordo con una o più banche estere riguardante il trasferimento, il tramutamento, la sostituzione e la registrazione dei titoli nel rispetto delle leggi degli stati esteri dove vengono collocati i titoli.

La stampa dei titoli sarà curata dalla Bank of America International Limited, che provvederà anche alla consegna degli stessi alle altre banche interessate.

Il Tesoro riconoscerà, al sindacato internazionale, una provvigione dello 0,99% sull'ammontare nominale del prestito, nonché, alla Bank of America International Limited, una commissione fino all'importo di 150.000 dollari a titolo di rimborso spese per la stampa dei titoli e per ogni altra incombenza relativa al collocamento del prestito ed alla quotazione dei titoli alla borsa valori di Londra. Quest'ultima commissione, una volta definita nel suo preciso ammontare, sarà corrisposta alla predetta banca per il tramite della Banca d'Italia.

Art. 10.

Il Tesoro direttamente, o per il tramite della Banca d'Italia, stipulerà con una banca estera l'accordo per il servizio finanziario del prestito.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati dalla Banca d'Italia e dalle aziende di credito eventualmente incaricate.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia conseguenti al servizio finanziario del prestito saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Art. 11.

Verrà chiesta la quotazione dei titoli alla borsa valori di Londra.

Art. 12.

La presente emissione, i titoli e le relative cedole sono disciplinati, salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto, dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano ed i portatori dei titoli e delle cedole hanno giurisdizione esclusiva i tribunali amministrativi regionali, ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1963, n. 1343.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, per la presente emissione, di qualsiasi privilegio di immunità che gli possa essere conferito in futuro quale amministrazione di Stato sovrano.

Art. 13.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1984 al 1999, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1999, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1984
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 187

(4348)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 8 agosto 1984.

Modificazioni al decreto ministeriale 24 ottobre 1983 che detta le norme di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 986/68 del Consiglio, n. 1105/68 e n. 2793/77 della commissione, relativi alla concessione di aiuti per il latticello e il latte scremato liquido destinati all'alimentazione del bestiame.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 24 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 12 novembre 1983 e modificato da ultimo dal decreto ministeriale 17 febbraio 1984, recante norme di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 986/68 del Consiglio del 15 luglio 1968, n. 1105/68 del 27 luglio 1968 e n. 2793/77 del 15 dicembre 1977 della commissione, relativi alla concessione di aiuti per il latticello ed il latte scremato liquido destinato all'alimentazione del bestiame;

Visto il regolamento (CEE) n. 2076/84 della commissione del 19 luglio 1984 che ha modificato il regolamento (CEE) n. 2793/77 per quanto riguarda i quantitativi di solfato di rame pentaidrato da utilizzare per denaturare latte scremato e/o latticello destinato all'alimentazione del bestiame;

Considerata la necessità di adeguare le disposizioni nazionali di applicazione alla nuova normativa intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Il quantitativo di « 200 gr » di solfato di rame pentaidrato riportato agli articoli 2, 4, 7, 11 del decreto ministeriale 24 ottobre 1983 è sostituito con il quantitativo di « 175 gr ».

Art. 2.

Il quantitativo di « 200 gr » di solfato di rame pentaidrato riportato negli allegati 1, 3, 5, 7, 7 a, 7 d, 8, 11, 12, 15 e 16 del decreto ministeriale 24 ottobre 1983 è sostituito con il quantitativo di « 175 gr ».

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° settembre 1984 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1984

Il Ministro: PANDOLFI

(4352)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 luglio 1984.

Autorizzazione alla S.p.a. Prudential - Compagnia italo-britannica di assicurazioni, in Roma, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 7 febbraio 1980 e 27 ottobre 1983 della Prudential - Compagnia italo-britannica di assicurazione S.p.a., con sede in Roma, che già esercita le assicurazioni contro i danni, intese ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio della riassicurazione attiva nei rami credito e cauzione;

Vista la lettera in data 18 maggio 1984, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 4 luglio 1984;

Decreta:

La Prudential - Compagnia italo-britannica di assicurazione S.p.a., con sede in Roma, è autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica l'esercizio dell'attività riassicurativa, limitatamente agli affari italiani, nei rami credito e cauzione.

Roma, addì 18 luglio 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(4327)

DECRETO 18 luglio 1984.

Autorizzazione alla Cassa generale di assicurazioni S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 26 ottobre 1981 della Cassa generale di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, che già esercita le assicurazioni contro i danni, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami compresi nella denominazione « Assicurazioni marittime e trasporti »;

Vista la lettera in data 20 giugno 1984, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 4 luglio 1984;

Decreta:

La Cassa generale di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica le assicurazioni e la riassicurazione nei rami compresi nella denominazione « Assicurazioni marittime e trasporti ».

Roma, addì 18 luglio 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(4328)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

anatomia comparata;
embriologia.

UNIVERSITA' « G. D'ANNUNZIO » DI CHIETI

Facoltà di lingue e letterature straniere:

lingua e letteratura inglese.

UNIVERSITA' DI FERRARA

Facoltà di medicina e chirurgia:

materiali dentari.

UNIVERSITA' DI FIRENZE

Facoltà di architettura:

tecnica delle costruzioni.

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Facoltà di magistero:

storia della filosofia.

UNIVERSITA' DI NAPOLI

Facoltà di giurisprudenza:

filosofia della politica;
diritto ecclesiastico;
economia politica;
politica economica e finanziaria.

UNIVERSITA' DI PALERMO

Facoltà di economia e commercio:

ragioneria generale ed applicata.

Facoltà di medicina e chirurgia:

patologia speciale medica e metodologia clinica.

UNIVERSITA' « LA SAPIENZA » DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto costituzionale;
diritto bancario.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

analisi matematica I.

UNIVERSITA' DI TORINO

Facoltà di medicina e chirurgia:

fisica medica.

UNIVERSITA' DI VENEZIA

Facoltà di economia e commercio:

programmazione economica;
scienza delle finanze e diritto finanziario.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4330)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 4 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tapiform S.p.a., con sede e stabilimento in Montanaro (Torino), è prolungata all'11 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1984 è prolungata per altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Naro (Agrigento) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello sbarramento sul torrente Gibesi che hanno beneficiato del decreto ministeriale 6 aprile 1984.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Frozen Food di Aprilia (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 luglio 1983 al 16 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rossi Sud di Latina, è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siderpotenza di Potenza, zona industriale, è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.C.I. nord, con sede e stabilimento in Moncalieri (Torino), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla I.C.I. nord, con sede e stabilimento in Moncalieri (Torino), è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione delle acque dell'emissario di Cuma I e II lotto - progetto PS3/45 e PS3/45B, per conto della Casmez, resisi disponibili dal 1° giugno 1983 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 29 ottobre 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.R.G. - Raffineria di Edoardo Garrone, con sede in Genova, stabilimento in Genova-San Quirico e deposito in Arquata Scrivia (Alessandria), è prolungata al 25 dicembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ansafone - Ansafone elettronica S.p.a., in Pomezia (Roma), è prolungata al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta E. Cos. didattica, in Pomezia (Roma), è prolungata al 14 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei soci lavoratori dipendenti da cooperative, operanti nell'area dei comuni di Caivano, Acerra, Marigliano, Napoli, Nola e S. Vitaliano (Napoli), impegnati nella manutenzione e sistemazione del bosco di Capodimonte di Napoli «progetto itinerari turistici» e di opere idrauliche connesse alla realizzazione del progetto di «disinquinamento del golfo di Napoli» in località Regi Lagni, resisi disponibili dal 28 marzo 1983 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 17 maggio 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei soci lavoratori dipendenti da cooperative, operanti nell'area dei comuni di Caivano, Acerra, Marigliano, Napoli, Nola e S. Vitaliano (Napoli), impegnati nella manutenzione e sistemazione del bosco di Capodimonte di Napoli «progetto itinerari turistici» e di opere idrauliche connesse alla realizzazione del progetto di «disinquinamento del golfo di Napoli» in località Regi Lagni, resisi disponibili dal 5 settembre 1983 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 5 marzo 1984.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Macfur, con sede e stabilimento in Guardamiglio (Milano), è prolungata al 12 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hidromac, con sede in S. Mauro Torinese (Torino) e stabilimenti in S. Mauro Torinese (Torino) e Trino Vercellese (Vercelli), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decretto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Somma Mobili S.p.a., con sede e stabilimenti in Aprilia (Latina), è prolungata al 13 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Plastotherm di Cassino (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 ottobre 1983 all'8 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. Forte di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 maggio 1983 al 20 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comes di Ariccia (Roma), è prolungata al 31 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fornaci Beriche, con sede e stabilimento in Vicenza, frazione S. Pietro Intrigogna, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1983 al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.O.M.M.A. S.r.l., con sede e stabilimento in Aprilia (Latina), è prolungata al 13 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sacic legno, con sede e stabilimento in Mortara (Pavia), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.P., con sede in Milano e stabilimento in Cene (Bergamo), è prolungata al 21 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valdadige prefabbricati, con sede in Verona e stabilimento in Lomagna (Como), è prolungata al 13 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta T.A.R., con sede e stabilimento in S. Donato Milanese (Milano), è prolungata al 20 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Castiglioni, con sede in Milano e stabilimenti in Dairago e Arconate (Milano), è prolungata al 18 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lavemetal, con sede e stabilimento in Patrica (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1982 al 27 marzo 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Irpad sud, con sede e stabilimento in Pomezia (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 giugno 1983 al 4 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.F.A.S.T., con sede in Torino e stabilimento in Torino e Caluso (Torino), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Simat abrasivi S.p.a., in Grugliasco (Torino), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.C.M. - Costruzioni carpenterie meccaniche di Settimo Torinese (Torino), è prolungata al 12 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.T.M. - Costruzioni termo meccaniche di Oderzo (Treviso), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emmesole, con sede in Senigallia e stabilimenti in Senigallia e Belvedere Ostrense (Ancona), è prolungata al 13 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova legatoria moderna S.r.l. di Nichelino (Torino), è prolungata al 6 febbraio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manustil S.p.a. (ex Stil plast S.r.l.), sede e stabilimento in Nettuno (Roma), è prolungata al 30 gennaio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquefarm, gruppo industrie alimentari, con sede legale in Milano e stabilimento in Livorno, è prolungata al 27 febbraio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cainelli Tullio di Volano (Trento), è prolungata al 7 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lavezzari Lamiere sud, con sede in Napoli e stabilimento in Pomezia (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 novembre 1982 al 15 maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilea di Anzio (Roma), è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saimp, sede e stabilimento di Padova, è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comus, con sede in Corridonia e stabilimenti in Corridonia (Macerata) e Potenza Picena (Macerata), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mondial ceramica italiana di Nepi (Viterbo), è prolungata all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Grasso Angelo S.r.l., gestione mense aziendali, sede di Aprilia (Latina), presso lo stabilimento Pozzi Ginori di Gaeta (Latina), è prolungata all'8 aprile 1984 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Descat S.r.l., di Torino, servizio mense aziendali presso la Fiat auto, stabilimento Mirafiori e Texsid, stabilimenti di Ghisa di Torino e Fucine di Torino, è prolungata al 7 novembre 1982 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manustil S.p.a. (ex Stil plast S.r.l.), sede e stabilimento in Nettuno (Roma), è prolungata al 1° maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquefarm, gruppo industrie alimentari, con sede legale in Milano e stabilimento in Livorno, è prolungata al 28 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agostto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cainelli Tullio di Volano (Trento), è prolungata al 5 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lavezzari lamiere sud, con sede in Napoli e stabilimento in Pomezia (Roma), è prolungata al 14 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agostto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta E. Cos. didattica, in Pomezia (Roma), è prolungata al 13 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova legatoria moderna S.r.l., in Nichelino (Torino), è prolungata all'8 maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Descat S.r.l. di Torino, servizio mense aziendali presso la Fiat auto, stabilimento Mirafiori e Texsid stabilimenti di Ghisa di Torino e Fucine di Torino, è prolungata al 6 febbraio 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova legatoria moderna S.r.l., con sede in Nichelino (Torino) è prolungata al 7 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agostto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lavezzari lamiere sud, con sede in Napoli e stabilimento in Pomezia (Roma), è prolungata al 13 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della ditta Fervisma di Lanciano (Chieti), è prolungata al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Descat S.r.l., di Torino, servizio mense aziendali presso la Fiat auto, stabilimento Mirafiori e Texsid stabilimenti di Ghisa di Torino e Fucine di Torino, è prolungata all'8 maggio 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio di mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Valconf di Terranuova Bracciolini (Arezzo), è prolungata al 5 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova legatoria moderna S.r.l., in Nichelino (Torino), è prolungata al 6 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agostso 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Descat S.r.l., di Torino, servizio mense aziendali presso la Fiat auto, stabilimento Mirafiori e Texsid stabilimenti di Ghisa di Torino e Fucine di Torino, è prolungata al 7 agosto 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della ditta Descat S.r.l., di Torino, servizio mense aziendali presso la Fiat auto, stabilimento Mirafiori e Texsid stabilimenti di Ghisa di Torino e Fucine di Torino, è prolungata al 6 novembre 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agostto 1977, n. 675.

(4116)

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Officine S. Andrea (OSA), sede in Pianoro (Bologna), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1982.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim, sede in Roma e unità produttive della miniera e fonderia di Manciano (Grosseto), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Simmenthal S.p.a., con sede in Aprilia (Latina), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli è prorogata al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Galileo sede e stabilimento in Campi Bisenzio (Firenze), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 30 giugno 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Red italiana, con sede in Garlasco e stabilimento in Lastra a Signa (Firenze), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° ottobre 1981 al 31 dicembre 1981.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.L. - Stabilimenti di Porto Torres e Assemini-Macchiara (Cagliari), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dall'8 agosto 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Riveda con sede in Milano, direzione generale a Milano Fiori-Assago e stabilimenti a Priolo (Siracusa), Ferrara, Brindisi e Porto Marghera (Venezia), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° agosto 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.E. - Società anonima elettrificazione, con sede in Milano e stabilimento in Bologna, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 30 guigno 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Philips, con sede in Milano e sedi periferiche in Castelmaggiore (Bologna), Casalnuovo (Napoli), Rubano (Padova) e Roma, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 31 dicembre 1983 al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fimi - Phonolo S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di produzione in Saronno (Varese), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.R.E. - Industrie riunite eurodomestici, stabilimento di Spini di Gardolo (Trento), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 31 dicembre 1983 al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.R.E. - Industrie riunite eurodomestici, sede in Biandronno, fraz. Gassinetta (Varese) e stabilimenti in provincia di Varese, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 31 dicembre 1983 al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Cementegola, con sede in Borgonato di Cortefranca (Brescia) e stabilimento in Rondissone (Torino), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 31 dicembre 1983 al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cementegola di Borgonato di Cortefranca (Brescia) stabilimento di Terranova Bracciolini (Arezzo), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 31 dicembre 1983 al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editoriale libreria di Trieste, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo 25 febbraio 1983 al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Red italiana, con sede in Garlasco (Pavia) e stabilimento in Lastra a Signa (Firenze), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1982.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta A. Merlino di Taranta Peligna (Chieti), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli artt. 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Riveda, con sede in Milano, direzione generale a Milano Fiori-Assago e stabilimenti a Priolo (Siracusa), Ferrara, Brindisi e Porto Marghera (Venezia) che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.L. - Stabilimenti di Porto Torres e Assemini-Macchiareddu (Cagliari), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Giovanna, con sede in Vinci (Firenze), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 16 luglio 1983 al 31 dicembre 1983.

(4369)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 159

Corso dei cambi del 14 agosto 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1785 —	1785 —	1785 —	1785 —	—	1783 —	1785 —	1785 —	1785 —	1785 —
Marco germanico .	615,99	615,99	616 —	615,99	—	614,50	616,25	615,99	615,99	616,12
Franco francese	200,79	200,79	200,75	200,79	—	200,30	200,88	200,79	200,79	200,83
Fiorino olandese	547,10	547,10	547 —	547,10	—	545,80	547,10	547,10	547,10	547,10
Franco belga	30,495	30,495	30,48	30,495	—	30,40	30,48	30,495	30,495	30,48
Lira sterlina .	2345 —	2345 —	2345 —	2345 —	—	2344,85	2344,80	2345 —	2345 —	2344,90
Lira irlandese	1900,50	1900,50	1896 —	1900,50	—	1893 —	1900 —	1900,50	1900,50	—
Corona danese .	169,35	169,35	169,20	169,35	—	168,80	169,30	169,35	169,35	169,32
E.C.U. . .	1381,25	1381,25	1378 —	1381,25	—	1378,80	1380,30	1381,25	1381,25	1380,77
Dollaro canadese . . .	1368,60	1368,60	1368 —	1368,60	—	1368,65	1368,20	1368,60	1368,60	1368,40
Yen giapponese .	7,349	7,349	7,36	7,349	—	7,36	7,348	7,349	7,349	7,34
Franco svizzero .	732,13	732,13	732 —	732,13	—	730,28	732,05	732,13	732,13	732,09
Scellino austriaco .	87,715	87,715	87,75	87,715	—	87,60	87,70	87,715	87,715	87,70
Corona norvegese . .	214,68	214,68	214,75	214,68	—	214,50	214,75	214,68	214,68	214,71
Corona svedese .	212,88	212,88	212,80	212,88	—	212,96	212,85	212,88	212,88	212,86
FIM .	293,85	293,85	293,75	293,85	—	293,67	293,70	293,85	293,85	—
Escudo portoghese	11,80	11,80	11,82	11,80	—	11,81	11,90	11,80	11,80	11,85
Peseta spagnola .	10,826	10,826	10,82	10,826	—	10,82	10,826	10,826	10,826	10,82

Media dei titoli del 14 agosto 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 .	63,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 .	92,250
» 6% » » 1971-86 .	89,550
» 6% » » 1972-87 .	89,200
» 9% » » 1975-90 .	91 —
» 9% » » 1976-91 .	88,150
» 10% » » 1977-92 .	97,950
» 12% (Beni Esteri 1980) .	91,550
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	80 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	93 —
» » » 1-4-1981/86 16% .	101,250
» » » 1-6-1981/86 16% .	104,250
» » » TR 2,5% 1983/93	91,450
» » » Ind. ENI 1-8-1988 .	101,500
» » » » EFIM 1-8-1988	101,100
» » » » 1-9-1982/84 .	99,975
» » » » 1-10-1982/84 .	100 —
» » » » 1-11-1982/84 .	100,350
» » » » 1-12-1982/84 .	100,275
» » » » 1-1-1983/85 .	100,275
» » » » 1-2-1983/85 .	100,350
» » » » 1-3-1983/85 .	100,250
» » » » 1-4-1983/85 .	100,250
» » » » 1-5-1983/85 .	100,425
» » » » 1-6-1983/85 .	100,700
» » » » 1-1-1982/86 .	101,675
» » » » 1-3-1982/86 .	101,825
» » » » 1-5-1982/86 .	101,650
» » » » 1-6-1982/86 .	101,800
» » » » 1-7-1982/86 .	101,975
» » » » 1-8-1982/86 .	102,925
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-9-1982/86 .	101,800
» » » » 1-10-1982/86 .	101,625
» » » » 1-11-1982/86 .	101,350
» » » » 1-12-1982/86 .	101,850
» » » » 1-7-1983/86 .	100,200
» » » » 1-8-1983/86 .	100,150
» » » » 1-9-1983/86 .	100,200
» » » » 1-10-1983/86 .	100,300
» » » » 1-1-1983/87 .	101,950
» » » » 1-2-1983/87 .	101,775
» » » » 1-3-1983/87 .	101,900
» » » » 1-4-1983/87 .	101,500
» » » » 1-5-1983/87 .	101,525
» » » » 1-6-1983/87 .	101,675
» » » » 1-11-1983/87 .	100,150
» » » » 1-12-1983/87 .	100,350
» » » » 1-7-1983/88 .	101,650
» » » » 1-8-1983/88 .	101,500
» » » » 1-9-1983/88 .	101,250
» » » » 1-10-1983/88 .	101,100
» » » » 1-11-1983/88 .	101,200
» » » » 1-12-1983/90 .	101,225
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1984 .	99,350
» » » 18% 1-1-1985 .	101,150
» » » 17% 1-5-1985 .	101,450
» » » 17% 1-7-1985 .	101,850
» » » 17% 1-10-1985 .	101,725
» » » 16% 1-1-1986 .	101,525
» » Nov. 12% 1-10-1987 .	94,700
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14%	109,350
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,325
» » » » 1983/90 11,50%	100,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 agosto 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1785 —
Marco germanico .	616,12
Franco francese	200,835
Fiorino olandese	547,10
Franco belga .	30,487
Lira sterlina .	2344,90
Lira irlandese	1900,25
Corona danese .	169,325
E.C.U. .	1380,77
Dollaro canadese . .	1368,40
Yen giapponese . .	7,348
Franco svizzero . .	732,09
Scellino austriaco	87,707
Corona norvegese	214,715
Corona svedese	212,865
FIM	293,775
Escudo portoghese .	11,85
Peseta spagnola . . .	10,826

CONCORSI ED ESAMI

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorsi a posti di perito, di operatore trasporti, di aiutante e di operaio qualificato nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale dell'esercizio delle poste e telecomunicazioni.

Con decreto n. 20778/PR.I dell'8 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1984, registro n. 6, foglio n. 104, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 7 agosto 1984, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a ventitre posti di perito, sesta categoria, in prova, del personale dell'esercizio delle poste e telecomunicazioni. Di detti ventitre posti, due sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano, venti ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco ed un posto ad appartenenti al gruppo ladino. Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data del 7 agosto 1984.

Con decreto n. 20783/PR.I del 20 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1984, registro n. 4, foglio n. 106, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 7 agosto 1984, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a diciotto posti di operatore di trasporti, seconda categoria, in prova, del personale dell'esercizio delle poste e telecomunicazioni. Di detti diciotto posti, due sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano, quindici ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco ed un posto ad appartenenti al gruppo ladino. Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data del 7 agosto 1984.

Con decreto n. 20800/PR.I del 15 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1984, registro n. 4, foglio n. 177, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 7 agosto 1984, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di aiutante, in prova, del personale esecutivo dell'archivio notarile di Bolzano. Il posto è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco. Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data del 7 agosto 1984.

Con decreto n. 20773/PR.I dell'8 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1984, registro n. 6, foglio n. 106, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 7 agosto 1984, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di operaio qualificato, terza categoria, in prova, del personale dell'esercizio delle poste e telecomunicazioni. Di detti quattordici posti, quattro sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano, nove ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco ed uno ad appartenenti al gruppo ladino. Al concorso possono partecipare solo coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, n. 752. Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data del 7 agosto 1984.

(4377)

REGIONE LOMBARDIA

Integrazione dell'avviso concernente l'indizione di concorsi a vari posti presso l'unità sanitaria locale n. 55. (Avviso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 209 del 31 luglio 1984).

Ad integrazione dell'avviso citato in epigrafe si precisa che il posto di terapista della riabilitazione è riferito alla disciplina di ortottista.

(4363)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	98.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227